

Bird & Bird

Nuova
etichettatura
ambientale:
obblighi
applicabili dal 1°
gennaio 2023

6 marzo 2023



Nuova etichettatura ambientale: obblighi applicabili dal 1° gennaio 2023

Il Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 (“**D.Lgs. 116/2020**”), in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e della Direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ha modificato *inter alia* l'art. 219, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (il “**Testo Unico Ambientale**”), prevedendo alcuni requisiti e obblighi di etichettatura ambientale per gli imballaggi.

I nuovi requisiti di etichettatura sono applicabili dal **1° gennaio 2023**.

Il periodo di sospensione dell'obbligo di etichettatura ambientale, inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2021, è stato infatti dapprima prorogato dal Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (cd. Decreto Milleproroghe) fino al 30 giugno 2022 e successivamente, con la legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022, fino al 31 dicembre 2022, con la possibilità per le aziende di vendere prodotti con imballaggi privi dei requisiti previsti dalla citata normativa, purché già immessi in commercio o etichettati alla data del 1° gennaio 2023, fino a esaurimento delle scorte.

Come previsto dal Decreto Milleproroghe, con decreto n. 360 del 28 settembre 2022, il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - **MASE**) ha emanato le “Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (**Linee Guida**)”.

Riportiamo di seguito i principali adempimenti necessari al fine di attuare correttamente, all'interno della propria realtà aziendale, l'obbligo di etichettatura previsto dalla citata nuova legislazione.

1. Tutti gli imballaggi devono essere adeguatamente etichettati

L'etichettatura si considera adeguata se è conforme alle norme tecniche UNI applicabili e alle determinazioni della Commissione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, e per fornire ai consumatori informazioni adeguate sulla destinazione finale degli imballaggi.

Inoltre, ai fini dell'identificazione e della classificazione degli imballaggi, i produttori sono tenuti a indicare la natura dei materiali utilizzati, sulla base della Decisione della Commissione europea 129/1997.

I nuovi requisiti di etichettatura si applicano a tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano ma occorre fare una distinzione:

- l'obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal fatto che siano offerti ai consumatori o destinati solo al canale B2B;
- l'obbligo di indicare le informazioni sulla destinazione finale degli imballaggi si applica a tutti gli imballaggi offerti ai consumatori (come parte di un prodotto confezionato o da soli), mentre non si applica agli imballaggi destinati solo al canale B2B.

2. Le informazioni sulla destinazione finale dell'imballaggio

Le informazioni sulla destinazione finale dell'imballaggio servono per agevolare il corretto smaltimento dell'imballaggio alla fine del suo ciclo di vita da parte dei consumatori.

A questo proposito, la legislazione italiana non prevede modalità vincolanti, ma richiede che gli imballaggi siano "adeguatamente etichettati".

Tuttavia, le Linee Guida del MASE, in linea con quanto già indicato dalle linee guida predisposte dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), raccomandano di indicare sugli imballaggi monocomponente:

- la formula "Raccolta [indicando la famiglia di materiale prevalente in peso]"; oppure
- la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula "Raccolta differenziata",

invitando il consumatore a verificare le regole previste dal proprio Comune.

Se l'imballaggio è costituito da componenti di materiali diversi che possono essere separati manualmente, ognuno di questi componenti dovrebbe indicare le informazioni sulla sua destinazione finale. Quando ciò non è possibile, ad esempio per limiti di spazio, è possibile riportare le informazioni sul corpo principale o sull'imballaggio di presentazione.

Se l'imballaggio è composto da un corpo principale e da altre componenti accessorie non separabili manualmente (ad esempio etichette adesive o chiusure non separabili), si devono indicare le istruzioni di raccolta per il materiale del corpo principale.

3. Le informazioni sulla natura dei materiali di imballaggio utilizzati

I produttori¹ hanno altresì l'obbligo di indicare la natura dei materiali d'imballaggio utilizzati, indicando la codifica alfanumerica prevista dalla decisione 97/129/CE su ogni imballaggio o sul corpo principale, secondo i medesimi criteri descritti sopra con riferimento alle informazioni sulla destinazione finale.

Sebbene la previsione normativa preveda che tale obbligo sia in capo al produttore, occorre tenere in considerazione che il Testo Unico Ambientale punisce "*chiunque immetta sul mercato italiano*" imballaggi privi dei requisiti obbligatori di etichettatura.

L'apposizione fisica dell'etichettatura sull'imballaggio va, dunque, considerata una responsabilità condivisa tra produttore e utilizzatore, termine quest'ultimo che include il commerciante, il distributore, l'addetto al riempimento, l'utente di imballaggi e l'importatore di imballaggi pieni.

Pertanto, è opportuno chiarire e regolamentare le obbligazioni di ogni soggetto della "supply chain" per mezzo di un accordo scritto.

4. Uso dei canali digitali

Le Linee Guida chiariscono che è sempre consentito l'uso di strumenti digitali per adempiere all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi (es. App, QR code, canali digitali). In particolare, i canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull'imballaggio.

Sull'imballaggio o nel punto vendita (fisico o online) devono essere fornite le istruzioni per accedere alle informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti. In alternativa, tali istruzioni possono essere diffuse e rese accessibili per il mezzo di canali di comunicazione tradizionali e digitali, attraverso campagne e/o iniziative promosse direttamente dalle aziende o con il contributo e la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore.

¹ Per "produttore" si intende il fornitore di materiali di imballaggio, il fabbricante, il trasformatore e l'importatore di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.

Lo strumento digitale dovrebbe rimandare ad una pagina appositamente dedicata a veicolare i contenuti sull'etichettatura ambientale che riguardano lo specifico imballaggio. Tali informazioni devono essere puntuali e non di difficile interpretazione e il loro accesso deve risultare facile e diretto.

5. Sanzioni applicabili

L'immissione sul mercato italiano di imballaggi privi dei requisiti obbligatori di etichettatura è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie tra i 5.000 e i 25.000 euro.

Gli imballaggi che siano, invece, destinati a Paesi terzi sono esclusi dall'obbligo di etichettatura previsto dalla nuova normativa italiana e devono sottostare alle normative specifiche del Paese di destinazione. In tutta la logistica pre-export, tali imballaggi dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

Contatti



Claudia Ricciardi

Partner

+390230356000
claudia.ricciardi@twobirds.com



Rita Tardiolo

Counsel

+390230356000
rita.tardiolo@twobirds.com



Sara Massalongo

Associate

+390230356000
sara.massalongo@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London
• Luxembourg • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai
• Singapore • Stockholm • Sydney • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.